



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 90 del 15/07/2020

Oggetto: COSTITUZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.

IL RESPONSABILE DI AREA

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell'Ente, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;

VISTO il secondo comma dell'art. 109 dello stesso D. Lgs. N.267/2000 relativo al conferimento delle funzioni dirigenziali nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale;

VISTE le determinazioni del Sindaco di conferimento delle suddette funzioni dirigenziali ai responsabili di area;

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO l'art. 183, comma 9, del D.Lgs 18.8.00, n. 267, nonché art. 151, comma 4, del citato D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.Lgs 118/2011;

VISTO il CCNL 21.05.2018 del personale comparto funzioni locali ed in particolare l'art. 67 del medesimo che disciplina la costituzione del "Fondo risorse decentrate", destinato allo sviluppo delle risorse umane ed alla produttività;

DATO ATTO che il suddetto art. 67 prescrive il metodo di calcolo del "*Fondo*", partendo da un importo unico consolidato di tutte le risorse stabili relative all'anno 2017, incrementato con le risorse indicate al comma 2 (risorse stabili) ed eventualmente alimentato con importi variabili di anno in anno aventi le

caratteristiche di eventualità e variabilità (commi 3 e 4);

CONSIDERATO CHE:

la disciplina dell'art. 67 CCNL 21/5/2018, pertanto, distingue le risorse decentrate in due categorie: la prima (comma 2) ricomprende tutte le fonti che incrementano stabilmente l'importo del fondo unico di cui al comma 1, la seconda (comma 3), ricomprende le fonti mediante le quali il Fondo può essere alimentabile annualmente con importi variabili di anno in anno;

il primo comma dell'art. 67 indica che l'importo unico consolidato delle risorse decentrate stabili, come certificate dall'organo di revisione nel 2017, è da confermare con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 69 del 4.06.2019 di costituzione del fondo 2019 nella quale è stato determinato l'importo unico consolidato anno 2017 in € 647.667,98 che, ai sensi dell'art. 67 c. 1 del CCNL 21.05.2018 ultimo paragrafo, resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi;

ATTESO CHE:

il comma 7 del medesimo art. 67 dispone che *“la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017”*;

il D. Lgs n. 75 del 25/5/2017, all'art. 23 co. 2, prevede che, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;

la deliberazione dell'organo di governo è necessaria per l'inserimento delle risorse aventi un carattere discrezionale, quindi l'articolo 67, comma 3, lettere *h)* - cioè fino allo 1,2% del monte salari 1997- ed *i)* - incentivazione per la realizzazione di obiettivi;

l'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, dispone che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio *pro capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

VISTA la Deliberazione di G.M. n 393 del 31.12.2019 di presa atto dello schema di preintesa del CCDI 2019;

RITENUTO necessario costituire, in attesa della costituzione definitiva da effettuarsi in sede di sottoscrizione del CCDI parte economica 2020, il fondo salario accessorio di parte stabile 2020 per le risorse già note, al fine di garantire l'erogazione degli istituti già contrattualizzati, quali le progressioni economiche storicizzate, le indennità di comparto e le indennità di cui al CCDI già sottoscritto per l'anno 2019;

EVIDENZIATO che, così come indicato dalla Corte dei Conti con la pronuncia 157/2010, ai sensi dell'art 107 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. e dall'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. la quantificazione delle risorse decentrate parte stabile è effettuata annualmente in via automatica e obbligatoria, senza margini di discrezionalità, con provvedimento di natura gestionale; mentre è l'organo di Governo dell'Ente a quantificare la parte delle risorse decentrate di parte variabile in base agli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del P.E.G. nel rispetto delle disponibilità di bilancio e dei vincoli normativi vigenti;

RILEVATO, pertanto, che si rende necessario approvare il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto che le risorse sono determinate come nell'*Allegato A)* al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'importo della costituzione del fondo trova copertura tra le somme stanziare nelle varie missioni e programmi di spesa di personale del formando bilancio anno 2020, quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento delle voci retributive con destinazione stabile, che saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l'Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" che definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alla Rsu ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.99;

RICORDATO che l'Ente potrà in ogni momento procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti N. 19/SEZAUT/2018/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la deliberazione n. 221/2018/QMIG, con la quale enuncia il seguente principio di diritto:

"Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017".

VISTI gli allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale: **A e B**;

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se materialmente non trascritte, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 241/90 e s.m.i.;

DI QUANTIFICARE, in via provvisoria, il Fondo delle risorse stabili per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2020, dando atto che lo stesso ammonta ad € 612.428,01 oltre € 51.533,21 quale fondo per le posizioni organizzative finanziato da bilancio per un totale di € **663.961,22** ed è rispettoso di quanto previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, che si riassume nei prospetti di cui agli allegati **A e B**;

DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2020 trova copertura nelle apposite missioni e programmi del redigendo bilancio 2020, afferenti la spesa di personale, quantificati preventivamente al fine di assicurare il pagamento mensile delle voci retributive con destinazione;

DI DARE ATTO che il fondo delle risorse per l'anno 2020 costituito in questa fase in via provvisoria, risulta contenuto entro il limite del 2016;

DI DARE ATTO, altresì, che nell'ambito del Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2020 da destinare alla contrattazione integrativa aziendale sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti

contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa, a specifica destinazione, come meglio specificati nell'allegato **B**, il cui ammontare è pari ad € **238.602,70**;

DI DARE ATTO, pertanto, che le risorse decentrate stabili disponibili per la contrattazione decentrata per l'anno 2020 ammontano ad € **373.825,31**;

DI RIMETTERE a successivi atti della Giunta Comunale la quantificazione della parte variabile del Fondo a conclusione del processo di programmazione attualmente in corso dando atto che il totale del fondo per l'anno 2020 non potrà superare anche successivamente il valore determinato per l'anno 2016;

DI PUBBLICARE il presente atto sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente → Personale → Contrattazione integrativa", ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;

DI TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. ed alla RSU ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e all'art. 7 comma 1 del CCNL 1.4.1999.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale